

Decreto Sostegni: contributo a fondo perduto, correzione degli errori nell'istanza

A partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021 è possibile presentare l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 D.l. 41/2021.

Si tratta del contributo per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del D.l. 41/2021, hanno conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro e hanno subito una riduzione di fatturato medio mensile nei due anni precedenti, almeno del 30%.

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19"*, e successive modifiche.

L'istanza deve contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di richiedente diverso da persona fisica).

Gli altri dati da riportare sono quelli attestanti il possesso dei requisiti previsti e quelli necessari per determinare l'ammontare del contributo spettante, cioè la fascia dei ricavi o compensi dell'anno 2019 e gli importi della media mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020. Il soggetto richiedente deve infine operare la scelta barrando alternativamente la casella relativa

all'opzione di accredito sul conto corrente o la casella relativa all'opzione di riconoscimento del credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

Una volta presentata l'istanza, i dati vengono controllati e l'Agenzia delle entrate trasmette:

- alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati;
- al Ministero dell'interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai soggetti richiedenti il contributo per i controlli.

In caso di errore nella compilazione, come si può correggere un'istanza già presentata?

Nel periodo indicato è possibile, in caso di errore, **presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.**

L'ultima istanza trasmessa fino al 28 maggio 2021 sostituisce tutte quelle precedentemente inviate, per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo, ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo, nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta.

Il contribuente può inoltre presentare una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine del 28 maggio. Anche la rinuncia, come già la presentazione dell'istanza, può essere presentata da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, D.p.r. 322/1998 e successive modificazioni, con delega di consultazione del cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi".

Nel caso in cui l'istanza sia stata accolta, ai fini del pagamento o del riconoscimento del credito d'imposta, non è possibile trasmettere ulteriori istanze.

Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, richieste ai sensi dell'articolo 25, comma 12, D.L. 34/2020, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17 D. lgs. 241/1997, esclusa la compensazione.

Qualora dai controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante, irrogando:

- le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, D.lgs. 471/1997 (nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata) e
- gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 D.p.r. 602/1973, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, L. 311/2004.

Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) che prevede alternativamente:

- la reclusione da 6 mesi a 3 anni,
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter cod. pen. (confisca).

Per evitare l'applicazione delle sanzioni piene il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia, può regolarizzare

l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, versando le relative sanzioni mediante ravvedimento operoso con applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 D.lgs. 472/1997.

I versamenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24, con specifici codici tributo e indicazioni fornite con apposita risoluzione.

(MF/ms)